

NUOVA FATTISPECIE PENALE: L'OMICIDIO NAUTICO

Diventa legge la proposta di iniziativa parlamentare, [AC 911](#), relativa all'introduzione nell'ordinamento dei delitti di **omicidio nautico e lesioni nautiche gravi** o gravissime.

Alla Camera i **voti favorevoli sono stati 268**, tra i quali quelli del Pd. Un solo contrario e due astenuti.

Un disegno di legge sull'introduzione di una specifica fattispecie di reato per l'omicidio nautico aveva già iniziato il suo iter **nella scorsa legislatura**, interrotto dallo scioglimento anticipato delle Camere.

L'approvazione di questa legge **colma una lacuna del nostro ordinamento**. Stabilisce, infatti, che **le stesse sanzioni previste per l'omicidio stradale siano estese anche per i medesimi fatti delittuosi che avvengono in mare**. L'obiettivo è quello di **favorire la cultura della navigazione responsabile, del rispetto delle regole di condotta**, in modo da navigare per mare, sui laghi, nelle lagune e nei fiumi **in totale sicurezza per sé e per gli altri**.

Il provvedimento **si compone di 2 articoli, nei quali sono disciplinati:**

- l'omicidio nautico;
- il reato di lesioni personali nautiche;
- le ipotesi di fuga del conducente in caso di omicidio nautico o di lesioni nautiche gravi o gravissime;
- le evenienze in cui è possibile procedere all'arresto in flagranza.

Con l'omicidio nautico si viene a creare **una nuova fattispecie penale**, la quale prevede che **la morte conseguente alla violazione delle norme sulla disciplina della navigazione marittima o interna integri un'ipotesi di omicidio colposo punibile con la reclusione da 2 a 7 anni**.

Si prevede, inoltre, che venga punito con la **reclusione da 8 a 12 anni** chiunque, ponendosi alla conduzione di un'unità da diporto **in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, cagioni per colpa la morte di una persona**.

Per quanto riguarda **l'arresto in fragranza**, la proposta di legge prevede **una novità** che si applica anche alla normativa relativa all'omicidio stradale. Ossia si stabilisce che la Polizia giudiziaria proceda all'arresto obbligatorio nei casi indicati, **salvo che il conducente si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi** e si sia messo immediatamente a disposizione degli organi di Polizia.

Il testo della legge avrebbe potuto avere una maggiore completezza, se la maggioranza di governo **non avesse bocciato alcune proposte emendative del PD**, tra le quali quella che prevedeva di **considerare un'aggravante l'utilizzo dello smartphone durante la guida**. La distrazione dovuta all'utilizzo dei telefonini è una delle principali cause di incidenti. Resta, dunque, difficilmente spiegabile la decisione della maggioranza di votare contro questa proposta.

Come ricordato da [Andrea Casu presentando l'emendamento in Aula](#) **“guidare una macchina, un mezzo a motore o un mezzo nautico per 7 secondi guardando uno schermo equivale ad andare per 100 metri a occhi chiusi, 100 metri in cui può succedere qualunque cosa. Oggi (...) se si uccide una persona mentre si sta girando una diretta social, il nostro ordinamento non prevede alcuna aggravante (...). Dobbiamo, invece, avere il coraggio di sanzionare questi comportamenti: magari non si guadagnano gli stessi like o gli stessi retweet, forse è più conveniente non dirlo, ma noi abbiamo il dovere, da legislatori, di non tenere gli occhi chiusi rispetto a un comportamento dilagante, che tutti gli studi ci dicono essere la principale causa di incidenti. (...) Credo sia incredibile che, nelle ore in cui parliamo di riforma del codice della strada, arrivi un testo come questo in Parlamento e la maggioranza, che, a parole, dice di voler fermare certi fenomeni, voti contro questa proposta delle opposizioni”**.

Il solo inasprimento delle sanzioni, ovviamente, **non è sufficiente** a risolvere il dramma delle morti causate dagli incidenti stradali o nautici. Serve prevenzione, servono campagne di sensibilizzazione, serve maggiore consapevolezza alla guida, che sia sulle strade o in mare.

Durante [la dichiarazione di voto Marco Lacarra](#) ha sottolineato che **“questo provvedimento serve anche a rendere giustizia, una giustizia parziale, perché certamente tardiva, a tutti i familiari delle tante vittime di omicidi nautici degli ultimi anni. Oggi è una giornata importante, perché l'auspicio è quello di diffondere maggiore consapevolezza, di far capire l'importanza delle regole e della loro osservanza per salvaguardare la propria incolumità e quella altrui, anche in mare o in un lago, ed è chiaro che, per quanto sanzioni più severe possano essere d'aiuto, il lavoro da fare è più vasto e profondo. Per questo, mi auguro che le nuove norme siano accompagnate anche da una serie di iniziative che guardino alla prevenzione come obiettivo primario, perché la vittoria non è punire con maggior rigore, ma non avere nessuno cui infliggere una pena, né di cui piangere la morte”**.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari su testo della proposta di legge “Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche” approvata dal Senato) [AC 911](#)

Assegnata alla Commissione II Giustizia.

SINTESI DELL'ARTICOLATO

OMICIDIO NAUTICO (ART.1, COMMA 1)

L'articolo 1, comma 1, **sostituisce l'art. 589-bis del codice penale**, che attualmente riguarda la sola fattispecie del reato di omicidio stradale, al fine di estendere la relativa disciplina anche all'**omicidio nautico**, in tal modo **creando una nuova fattispecie penale**.

Ancorché il comma 1 intervenga attraverso l'integrale sostituzione dell'art. 589-bis c.p., di fatto **le modifiche si limitano ad inserire specifiche disposizioni**, in alcuni commi e alla rubrica del citato articolo, **allo scopo di introdurre nell'ordinamento la fattispecie di omicidio nautico** senza innovare rispetto a quanto già previsto per l'omicidio stradale, ma anzi **mutuandone integralmente**, per quanto compatibile, **la disciplina**.

Più in dettaglio, **il primo comma dell'art. 589-bis** viene modificato al fine di prevedere che **la morte conseguente alla violazione delle norme sulla disciplina della navigazione** marittima o interna integri un'ipotesi di omicidio colposo punibile con la reclusione **da 2 a 7 anni**.

La modifica al secondo comma dell'art. 589-bis estende le relative previsioni a chiunque, ponendosi alla conduzione di un'unità da diporto **in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica** conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, **cagioni per colpa la morte di una persona**, stabilendo che sia punito con la reclusione **da 8 a 12 anni**.

Per la corretta **definizione di "unità da diporto"**, il testo rinvia all'art. 3 del codice della nautica da diporto (d.lgs. n. 171 del 2005), il quale specifica che con tale dicitura si intende **"ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto"** cioè quella effettuata, ai sensi dell'art. 1 del medesimo codice, in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, **nonché quella esercitata a scopi commerciali**, anche mediante le navi a noleggio per finalità turistiche iscritte al Registro Internazionale che trovano una propria disciplina nella legge 8 luglio 2003, n. 172.

Ai riferimenti normativi concernenti **lo stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro** e lo stato di **alterazione psicofisica** conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope contenuti nel codice della strada (rispettivamente art. 186, c. 2, lett. c) e 187) vengono affiancati gli analoghi riferimenti contenuti nel codice della nautica da diporto, ovvero gli articoli **53-bis**, comma 2, lett. c) e **53-quater**.

Ulteriori ipotesi di omicidio colposo commesse in stato di ebbrezza alcolica sono altresì previste **ai commi terzo e quarto dell'art. 589-bis**, che vengono coerentemente modificati per estenderne le previsioni all'omicidio nautico. Si tratta di casi in cui sia accertato nel conducente **un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro**, quindi inferiore a quanto previsto dal secondo comma. In entrambi i commi, al riferimento normativo che stabilisce tale limite per i conducenti di veicoli circolanti su strada (art. 186, c. 2, lett. b), del codice della strada), viene aggiunto quello dell'art. **53-bis**, comma 2, lettera b), del codice della nautica da diporto, che stabilisce lo stesso limite per i conducenti di unità da diporto. In particolare, il terzo comma riguarda attualmente **i conducenti di veicoli a motore che**

esercitino l'attività di trasporto di persone o di cose (indicati all'art. 186-*bis*, comma 1, lettere b), c) e d) del codice della strada) e viene integrato con il riferimento a coloro che utilizzano unità da diporto a fini commerciali. Nei confronti di tali soggetti, in caso di commissione di omicidio colposo nello svolgimento della suddetta attività di navigazione commerciale, si applica la stessa pena prevista dal secondo comma, ovvero la reclusione da 8 a 12 anni, anche se in presenza di un tasso alcolemico inferiore **proprio in virtù del fatto che lo stato di ebbrezza viene rilevato nell'esercizio di un'attività professionale**.

Il quarto comma prevede invece l'applicazione di una **pena più mite** (reclusione da 5 a 10 anni) qualora l'omicidio sia cagionato da un conducente su cui sia rilevato **un tasso alcolemico superiore a 0,8 ma inferiore a 1,5 grammi per litro che non eserciti attività commerciale**. Con la modifica al sesto comma si prevede che le pene previste dall'art. 589-*bis*, ad eccezione delle ipotesi previste dal quinto comma (il quale, come già visto, rimane identico ed è applicabile al solo omicidio stradale) siano aumentate se il fatto è commesso da **persona non munita di patente nautica**, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata ovvero nel caso in cui il natante, l'imbarcazione o nave, sia di proprietà dell'autore del fatto e tale mezzo risulti sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Infine, con la modifica all'ottavo comma, **si estende al conducente di un'unità da diporto la disposizione prevista per i casi di pluralità di eventi lesivi**. In particolare si prevede che, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, debba applicarsi la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata **fino al triplo, purché tale pena non superi gli anni diciotto** di reclusione (quindici anni è invece il limite previsto all'art. 589 per l'omicidio colposo), configurando dunque un'ipotesi di concorso formale di reati.

FUGA DEL CONDUCENTE IN CASO DI OMICIDIO NAUTICO (ART. 1, COMMA 2)

L'articolo 1, comma 2, modifica la rubrica dell'art. 589-*ter*, relativo alla **circostanza aggravante speciale** prevista **per il caso di fuga** del conducente a seguito di omicidio stradale, che trova ora **applicazione anche al caso di omicidio nautico** per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, all'art. 589-*bis*. Tale circostanza aggravante **prevede un aumento di pena da un terzo a due terzi e una pena comunque non inferiore a 5 anni**. Coerentemente, l'articolo 1, comma 2, coordina la rubrica dell'art. 589-*ter*, aggiungendo il riferimento all'omicidio nautico a quello stradale già previsto.

LESIONI PERSONALI NAUTICHE GRAVI O GRAVISSIME (ART. 1, COMMA 3)

Analogamente alle modifiche apportate dal comma 1 all'art. 589-*bis*, il comma 3, interviene sull'art. 590-*bis*, al fine di **estendere** l'autonoma fattispecie di reato relativa alle lesioni personali stradali **anche alle ipotesi di lesioni, gravi o gravissime, che siano commesse con violazione delle norme sulla disciplina della navigazione marittima o interna**. Si consideri che le due fattispecie di reato, al netto della diversità di condotta e del diverso trattamento sanzionatorio – i quali non costituiscono oggetto di modifica – condividono la

stessa struttura e sono articolate in maniera sostanzialmente identica sotto il profilo della formulazione.

Più nel dettaglio, il primo comma dell'art. 590-*bis* viene modificato al fine di prevedere che le lesioni conseguenti alla violazione delle norme sulla disciplina della navigazione marittima o interna integrino un'ipotesi di reato colposo punibile **con la reclusione da 3 mesi a 1 anno** in caso di lesioni gravi e **da 1 a 3 anni nel caso in cui le lesioni procurate siano gravissime**.

La modifica al secondo comma dell'art. 590-*bis* estende le relative previsioni a chiunque, ponendosi alla conduzione di un'unità da diporto in stato di **ebbrezza alcolica** o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, **cagioni per colpa lesioni gravi o gravissime ad una persona**, stabilendo che sia punito, rispettivamente, con la reclusione **da 3 a 5 anni e da 4 a 7 anni**.

FUGA DEL CONDUCENTE IN CASO DI LESIONI NAUTICHE (ART. 1, COMMA 4)

L'articolo 1, comma 4, modifica la rubrica dell'art. 590-*ter*, relativo alla **circostanza aggravante prevista per il caso di fuga** del conducente che con la sua condotta ha provocato ad altri lesioni personali, che trova ora applicazione **anche nell'ambito della navigazione**, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 3, all'articolo 590-*bis*. Tale circostanza aggravante prevede un aumento di pena da un terzo a due terzi e una pena comunque non inferiore a tre anni. Coerentemente, l'articolo 1, comma 4, coordina la rubrica dell'art. 590-*ter*, aggiungendo il riferimento alle lesioni personali nautiche, oltre a quelle stradali già previste.

ARRESTO IN FLAGRANZA (ART. 2)

L'articolo 2 interviene sul codice di procedura penale in materia di **arresto in flagranza di reato**. In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 380, comma 2, lettera m-*quater*), del codice di procedura penale in materia di arresto obbligatorio in flagranza:

- **estendendo l'arresto obbligatorio in flagranza**, già previsto per l'omicidio stradale aggravato dallo stato di alterazione del conducente ai sensi dell'art. 589-*bis*, secondo e terzo comma, **alla nuova fattispecie dell'omicidio nautico**;
- prevedendo che nelle ipotesi di omicidio colposo stradale aggravato dallo stato di alterazione del conducente sopra ricordate, **non si proceda** all'arresto obbligatorio in flagranza **se il conducente si è immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi**.

**Tabella riepilogativa delle fattispecie recate dall'art. 589-bis
(omicidio)**

Comma	Condotta	Pena
I	violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna	Reclusione da 2 a 7 anni
II	stato di ebbrezza superiore a 1,5 g/l o stato di alterazione dovuto all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope	Reclusione da 8 a 12 anni
III	stato di ebbrezza compreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l per chi esercita attività di trasporto di cose o persone	Reclusione da 8 a 12 anni
IV	stato di ebbrezza compreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l	Reclusione da 5 a 10 anni
V	eccesso di velocità su strade urbane ed extraurbane; attraversamento con il semaforo rosso o circolazione contromano; inversione di marcia in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi; sorpasso in corrispondenza di attraversamento pedonale o linea continua (Si applica solo all'omicidio stradale)	Reclusione da 5 a 10 anni
VI	patente mancante / sospesa / revocata ovvero veicolo a motore/unità da diporto di proprietà dell'autore del fatto sprovvisto di assicurazione obbligatoria dell'autore del fatto sprovvisto di assicurazione obbligatoria	Aumento della pena
VII	Evento non esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole	Diminuzione della pena fino alla metà
VIII	omicidio plurimo o omicidio e lesioni ad una o più persone	Pena prevista per la più grave delle violazioni aumentata fino al triplo (fino ad un massimo di 18 anni)

TESTO DELLA LEGGE

ARTICOLO 1

1. L'articolo 589-*bis* del [codice penale](#) è sostituito dal seguente:

«Art. 589-*bis*. – (*Omicidio stradale o nautico*) – **Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da due a sette anni.**

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al [decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171](#), **in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica** conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera *c*), e 187 del codice della strada, di cui al [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), nonché degli articoli 53-*bis*, comma 2, lettera *c*), e 53-*quater* del codice della nautica da diporto, di cui al [decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171](#), cagioni per colpa la morte di una persona, **è punito con la reclusione da otto a dodici anni.**

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-*bis*, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), del [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), o di un'unità da diporto di cui all'articolo 53-*ter*, comma 1, lettera *b*), del [decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171](#), il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera *b*), del [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), e 53-*bis*, comma 2, lettera *b*), del [decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171](#), cagioni per colpa la morte di una persona.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all'[articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171](#), in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera *b*), del [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), e 53-*bis*, comma 2, lettera *b*), del [decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171](#), cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione **da cinque a dieci anni.**

La pena di cui al quarto comma si applica altresì:

1) **al conducente di un veicolo a motore che**, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;

2) **al conducente di un veicolo a motore che**, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;

3) **al conducente di un veicolo a motore che**, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o l'unità da diporto sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo o unità da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o dell'unità da diporto cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto».

2. Alla rubrica dell'articolo 589-*ter* del [codice penale](#) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nautico».

3. L'articolo 590-*bis* del [codice penale](#) è sostituito dal seguente:

«Art. 590-*bis*. – (Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime)– Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al [decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171](#), in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del codice della strada, di cui al [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), nonché degli articoli 53-*bis*, comma 2, lettera c), e 53-*quater* del codice della nautica da diporto, di cui al [decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171](#), cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-*bis*, comma 1, lettere b), c) e d), del [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), o di un'unità da diporto di cui all'articolo 53-*ter*, comma 1, lettera b), del [decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171](#), il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), e 53-*bis*, comma 2, lettera b), del [decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171](#), cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all'[articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171](#), in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), e 53-*bis*, comma 2, lettera b), del [decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171](#), cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al quarto comma si applicano altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o l'unità da diporto sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo o unità da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o dell'unità da diporto cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo».

4. Alla rubrica dell'articolo 590-ter del [codice penale](#) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nautiche».

ARTICOLO 2

1. All'[articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale](#), la lettera *m-quater*) è sostituita dalla seguente:

«*m-quater*) delitto di omicidio colposo stradale o nautico previsto dall'articolo 589-bis, secondo e terzo comma, del [codice penale](#), **salvo che il conducente si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi**, e si sia messo immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria».

2. All'articolo 381, comma 2, lettera *m-quinquies*), del [codice di procedura penale](#), dopo le parole: «lesioni colpose stradali» sono inserite le seguenti: «o nautiche».

Iter

Prima lettura Senato

[AS 340](#)

Prima lettura Camera

[AC 911](#)

[Legge 26 settembre 2023, n. 138](#)

Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche.

Riepilogo del voto finale ripartito per Gruppo parlamentare			
Gruppo Parlamentare	Favorevoli	Contrari	Astenuti
AIV-RE	11 (91,7%)	1 (8,3%)	0 (0%)
AVS	10 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
FDI	87 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
FI-PPE	27 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
LEGA	35 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
M5S	31 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
MISTO	6 (75,0%)	0 (0%)	2 (25,0%)
NM-M	7 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
PD-IDP	54 (100%)	0 (0%)	0 (0%)